

Condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica

Edizione 01.2006

C3 Mobilia domestica - Furto

Indice

- C3.1 Rischi e danni assicurati
 - C3.2 Limitazioni della copertura
 - C3.3 Non sono assicurati
 - C3.4 Basi contrattuali complementari
-

C3.1 Rischi e danni assicurati

L'assicurazione copre i danni alla mobilia domestica di cui tracce, testimoni o altri elementi legati alle circostanze forniscano prove concludenti e che siano riconducibili alle seguenti cause:

- 3.1.1 furto con scasso, cioè furto i cui autori si introducano con la forza in uno stabile o in uno dei suoi locali o accedano mediante scasso a un contenitore che si trova all'interno di esso;
- 3.1.2 rapina, cioè furto con minaccia di violenza o effettivo uso di violenza nei confronti degli assicurati o di persone che lavorano nell'economia domestica, nonché furto in caso di incapacità di difesa a causa di decesso, svenimento o infortunio. Non rientrano in questa categoria il borseggio e il furto con destrezza;
- 3.1.3 se concordato, furto semplice, ossia furto che non viene considerato né furto con scasso né rapina. Questo caso non comprende la perdita o lo smarrimento di oggetti. Il furto da veicoli chiusi a chiave è considerato furto semplice;
- 3.1.4 furto commesso con l'utilizzo di chiavi o codici regolari, se l'autore se ne è impossessato mediante furto con scasso o rapina;
- 3.1.5 danneggiamento e perdita della mobilia domestica in occasione di un trasloco (cambiamento di abitazione) entro il territorio svizzero o del Principato del Liechtenstein. Dalla prima decorrenza della presente copertura sarà indennizzato al massimo un danno per ciascun periodo di cinque anni. La prestazione è limitata alla somma indicata nella polizza;
- 3.1.6 danneggiamento, conseguente a furto con scasso, rapina o tentativo di furto con scasso o rapina, ai beni mobiliari domestici assicurati o a parti interne dello stabile (luogo di assicurazione), anche se non è stato sottratto nulla;
- 3.1.7 danneggiamento dello stabile (luogo di assicurazione) in seguito a furto o tentativo di furto.

C3.2 Limitazioni della copertura

- 3.2.1 Gioielli presso il luogo assicurato
Per i gioielli, ossia oggetti derivanti dalla lavorazione di metalli preziosi, pietre preziose e perle, nonché orologi da polso e da taschino di ogni genere, la prestazione a domicilio in caso di furto semplice è limitata alla somma concordata nella polizza. Questa limitazione vale anche per il furto con scasso, se i suddetti oggetti non sono custoditi in una cassaforte del peso di almeno 100 kg o in una cassaforte murata o se la polizza non contiene altri accordi.

- 3.2.2 Gioielli al di fuori del luogo assicurato

In caso di furto con scasso e rapina al di fuori del luogo assicurato, la prestazione per gioielli, ossia oggetti derivanti dalla lavorazione di metalli preziosi, pietre preziose e perle, nonché orologi da polso e da taschino di ogni genere, è limitata a CHF 10'000, se i suddetti oggetti non sono custoditi in una cassaforte del peso di almeno 100 kg o in una cassaforte murata. I gioielli che non vengono indossati durante soggiorni in albergo devono essere custoditi in una cassaforte.

C3.3 Non sono assicurati

- 3.3.1 I danni che si verificano in seguito a eventi inclusi nella copertura incendio.
- 3.3.2 Il furto semplice di attrezzi e utensili professionali.
- 3.3.3 Il furto semplice di valori pecuniari, se la polizza non contiene altri accordi.
- 3.3.4 Le spese per il cambiamento di serrature in caso di furto semplice e perdita, se la polizza non contiene altri accordi.
- 3.3.5 Nell'ambito della copertura in caso di trasloco ai sensi dell'articolo C3.1.5:
 - a) i danni preesistenti;
 - b) i danni dovuti agli influssi della temperatura;
 - c) la scheggiatura, i danni dovuti a rigature, scalfitture e sfregi su oggetti smaltati o laccati;
 - d) i danni dovuti a rigature, scalfitture, sfregi e pressione, le crepe nella levigatura nonché il distacco di parti incollate e di rivestimenti nel caso di mobili e parti in legno.

C3.4 Basi contrattuali complementari

Si applicano inoltre le seguenti disposizioni delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica su cui si fonda il presente contratto:

- a) A Disposizioni comuni per tutti i rami;
- b) C1 Disposizioni comuni per la mobilia domestica.